



Comune di SOLIERA

Provincia di Modena

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 5/2024

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E 2024/2026"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTI

- L'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 che prevede:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

- Il principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi;

Vista la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale 1301 del 15/02/2024 e i seguenti allegati di dettaglio relativi all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui:

- A) Elenco residui passivi riaccertati;
- B) Elenco residui attivi riaccertati;
- C) Variazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- D) Variazione del PEG 2023-2025;
- E) Variazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- F) Variazione del PEG 2024-2026;

Dato atto che:

- il Collegio con verbale n. 3/2024 ha stabilito i criteri per il controllo a campione dei residui;
- che l'Ente ha adeguatamente motivato il mantenimento dei residui campionati;
- dopo l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, risulta rispettivamente pari ad € 106.296,07 per le spese correnti ed € 4.724.884,81 per le spese in conto capitale.
- Che il riaccertamento dei residui non ha creato squilibri nel bilancio

IL COLLEGIO ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta di delibera "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E 2024/202"

Lì, 21/02/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

rag. Paolo Sacchi *firmato digitalmente*

Dott.ssa Barbara Baldoni *firmato digitalmente*

Dott. Alfredo Cagnani *firmato digitalmente*